

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)**Asconfidi Lombardia**

Sede legale in Milano – 20122 – Piazza E. Duse, 1

Telefono 02/76319185 – Fax 02/76319244

E-mail: segreteria@asconfidi.itPEC: asconfidi@pec.asconfidi.itSito internet: www.asconfidi.it

Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 06808560962 - REA MI 1917374

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 06808560962

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. A202814

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n.385/93 – Codice identificativo 19560

UFFICIO TERRITORIALE DI:

Sede legale in

Telefono

E-mail:

PEC:

Sito internet:

Iscrizione al Registro Imprese di:

Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome _____ Qualifica _____

Società _____

Con ufficio e indirizzo in _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

Fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Asconfidi Lombardia (di seguito anche Confidi) è una società cooperativa per azioni, iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. con codice identificativo 19560.

I Clienti di Asconfidi Lombardia sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

L'attività di **Asconfidi Lombardia** consiste, in via prevalente, nel rilascio di garanzie o fidejussioni.

La garanzia è l'impegno, assunto da Asconfidi Lombardia, su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente stesso (ossia, il debitore principale).

Se il Cliente è inadempiente, Asconfidi Lombardia paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Asconfidi Lombardia ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Le garanzie si distinguono in **FINANZIARIE** o **COMMERCIALI**.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che Confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari (per il funzionamento di dette garanzie si rinvia ad apposito foglio informativo).

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (le cui caratteristiche sono descritte nel presente foglio informativo), di seguito definite anche **Fidejussioni Commerciali**, sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due gruppi:

- del DARE: l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- del FARE: l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

Le garanzie possono essere **A PRIMA RICHIESTA** o **SUSSIDIARIE**.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Asconfidi Lombardia, quindi, si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, Asconfidi Lombardia si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

La garanzia è accessoria rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di Asconfidi Lombardia non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti a Confidi.

Le garanzie rilasciate da Asconfidi Lombardia possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

- **Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a.**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della **D.G.R. 30.03.16 n. 4989**, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

- **Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).**

- **Eventuali altri fondi pubblici.**

A tal fine, il Cliente dovrà acconsentire a fornire ad Asconfidi Lombardia, per il tramite del Confidi Socio di riferimento, tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

SEZIONE IV - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – GARANZIE COMMERCIALI

I costi che il Cliente deve sostenere per il rilascio della garanzia commerciale sono così costituiti:

1. DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria remunerano i costi di istruttoria e, più in generale, contribuiscono ai costi di gestione di Asconfidi Lombardia. Sono fissati nella percentuale dell'1% massimo del valore totale dell'obbligazione richiesta con un importo minimo di € 200,00, in caso di garanzie commerciali standard.

In caso di garanzie commerciali che necessitino una personalizzazione documentale, i diritti di segreteria sono fissati nella percentuale dell'1,5% massimo del valore totale dell'obbligazione richiesta, con un importo minimo di € 500,00.

I diritti di segreteria sono versati una tantum al momento della richiesta di concessione della garanzia e non possono essere restituiti.

2. COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia remunerano il rischio assunto da Confidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso.

Prodotto	Percentuale di commissione (Commissione massima annua calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi)
Fideiussione commerciale su contratto di locazione commerciale	Massimo 3,5%
Fideiussione ex artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 122/2005	Massimo 3,5%
Fideiussione Fondo For.Te.	Massimo 2,5%
Altre fideiussioni commerciali	Massimo 3,5%

I costi suindicati sono versati una tantum mediante bonifico bancario a cura del Cliente da effettuare prima del rilascio della garanzia.

Qualora la garanzia di Asconfidi Lombardia sia ammessa ad una riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia o del Fondo Europeo per gli Investimenti o di altri fondi pubblici, le commissioni di garanzia godranno di una scontistica secondo quanto stabilito dai regolamenti dei singoli fondi.

In caso di estinzione anticipata dell'obbligazione assunta, le commissioni non sono restituite.

SEZIONE V - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL CLIENTE

La **concessione di garanzia** da parte di Asconfidi Lombardia è deliberata dai propri organi deliberanti.

A tal fine, il Cliente dovrà acconsentire a fornire ad Asconfidi Lombardia, per il tramite del Confidi Socio di riferimento, tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

Asconfidi Lombardia, deliberata la concessione della propria garanzia, comunicherà al Cliente le condizioni della stessa e le condizioni economiche applicate inviando il Documento di Sintesi all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dall'Impresa al momento della presentazione della richiesta.

Asconfidi Lombardia potrà, qualora ne ravvisasse la necessità ai fini del contenimento del proprio rischio, richiedere al Cliente il rilascio di garanzie personali, reali e/o il versamento di depositi cauzionali.

Asconfidi Lombardia non è tenuta ad inviare "comunicazioni periodiche" al Cliente, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile, fatta salva la possibilità per il Cliente di richiedere ad Asconfidi Lombardia il rendiconto riepilogativo del proprio rapporto e/o il documento di sintesi.

Per le garanzie, invece, che prevedono il pagamento periodico delle commissioni secondo un piano di ammortamento prestabilito, al Cliente verrà trasmesso il rendiconto contenente le somme già versate e quelle ancora da versare. Non sarà invece inviato nuovo documento di sintesi essendo le condizioni economiche le stesse previste alla stipula del contratto.

Asconfidi Lombardia inoltra, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, la delibera di garanzia al soggetto beneficiario solo:

- in caso di esito positivo dell'istruttoria.
 - dopo il pagamento dei diritti di segreteria e delle commissioni di garanzia dovuti.
- In caso di mancato pagamento da parte del Cliente ad Asconfidi Lombardia delle competenze spettanti, il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia.

In qualità di intermediario finanziario vigilato, Asconfidi Lombardia è tenuta a comunicare al Cliente la segnalazione del nominativo presso la Centrale Rischi da effettuarsi con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, previa liberatoria di Asconfidi Lombardia rilasciata dal soggetto beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata ad Asconfidi Lombardia con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal rapporto di garanzia (sempre previa liberatoria di Asconfidi Lombardia rilasciata dal soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia

L'intervento in garanzia di Asconfidi Lombardia si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte del soggetto beneficiario della garanzia, senza necessità di alcuna comunicazione.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia sia escussa dal soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e Asconfidi Lombardia rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Asconfidi Lombardia si trasforma in un credito di cassa che Asconfidi Lombardia vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati.

Il Cliente autorizza Asconfidi Lombardia a pagare al soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera Asconfidi Lombardia dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto a Asconfidi Lombardia non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia

Il credito di cassa vantato da Asconfidi Lombardia verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia da parte del soggetto beneficiario della garanzia si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa, il Cliente sarà tenuto a corrispondere interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare corrisposto da Asconfidi Lombardia al soggetto beneficiario, per i giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Cliente da parte di Asconfidi Lombardia nella misura del 7%.

SEZIONE VI - PROCEDURE DI RECLAMO

Il Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 1 - 20122 Milano
- e-mail indirizzata a: ufficio.reclami@asconfidi.it
- PEC indirizzata a: ufficio.reclami@pec.asconfidi.it

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Asconfidi Lombardia.

Asconfidi Lombardia mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.asconfidi.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Azione di Regresso: il diritto di agire nei confronti del debitore principale che il Confidi acquisisce una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi *pro quota* nei diritti del creditore.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Confidi Socio: confidi territoriale facente parte della rete di Asconfidi Lombardia.

Coobbligati: soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Debitore Principale: è l'Impresa Cliente. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa - secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei Clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet del Fondo di Garanzia www.fondidigaranzia.it.

Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a., costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del Cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi, oppure verso un soggetto terzo per garantire l'adempimento di obbligazioni contrattuali assunte dal Cliente.

Garanzia sussidiaria: il creditore ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale ai fini del rimborso delle somme finanziate.

Garanzia a prima richiesta: garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile" in forza della quale il creditore, in caso di inadempimento del debitore principale, può chiedere direttamente al Confidi il pagamento della quota di garanzia, senza la preventiva escussione del Cliente inadempiente.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.